



## **AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
Istituita con Legge Regionale n. 60 del 13 Aprile 1995  
Sede Legale: Via Pio VII n. 9 – 10135 TORINO  
PARTITA IVA 07176380017

# **TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI**

## **Indice**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attività a titolo oneroso
- Art. 3 - Attività conseguenti ad esposti
- Art. 4 - Prestazioni e tariffe
- Art. 5 - Prestazioni tabellari e prestazioni a vacanza
- Art. 6 - Condizioni particolari
- Art. 7 - Attività di sopralluogo
- Art. 8 - Attività di prelievo campioni
- Art. 9 - Attività analitica
- Art. 10 - Attività in regime d'urgenza
- Art. 11 - Fatturazione dei corrispettivi
- Art. 12 - Revisione ed aggiornamento
- Art. 13 - Entrata in vigore

### Allegati:

1. Quadro generale delle prestazioni
2. Tariffe stabilite da normativa nazionale e regionale in riferimento a:
  - IPPC/AIA
  - verifiche impiantistiche
  - igiene industriale
  - prestazioni relative agli impianti radioelettrici
  - prestazioni relative all'amianto
  - prestazioni relative alle terre e rocce da scavo



## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Tariffario, in vigore fino all'adozione delle tariffe nazionali di cui all'art. 4 comma 3 della l.r. 26 settembre 2016, n. 18, stabilisce le tariffe che Arpa Piemonte applica per le prestazioni rese a soggetti terzi.
2. Il sistema di tariffazione si ispira ai principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

## **Art. 2 - Attività a titolo oneroso**

1. Per attività a titolo oneroso si intendono tutte le prestazioni che Arpa Piemonte rende a soggetti terzi dietro pagamento di corrispettivo commisurato ai costi sostenuti dall'Agenzia ovvero stabilito in applicazione di norme nazionali o regionali.
2. Le attività rese da Arpa Piemonte a pagamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:
  - attività di natura non obbligatoria rese in regime di diritto privato, soggette alle disposizioni del libro IV del codice civile;
  - attività istituzionali per le quali la normativa vigente prevede il pagamento di una determinata tariffa;
  - attività rese nell'ambito di procedimenti amministrativi qualora la normativa vigente preveda a carico del privato il pagamento di diritti, tariffe, tributi o altri oneri comunque denominati.
3. Le prestazioni a favore di terzi vengono comunque effettuate subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e non devono contrastare con le esigenze di imparzialità nell'esercizio dei compiti istituzionali di vigilanza e controllo; in particolare sono vietate le attività che presuppongono prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte dell'Agenzia.
4. Il corrispettivo per le attività onerose viene determinato sulla base di quanto previsto dal presente tariffario.

## **Art. 3 – Attività conseguenti ad esposti**

1. Le prestazioni richieste da privati e conseguenti ad esposti sono soggette a pagamento di corrispettivo in applicazione del presente Tariffario qualora Arpa Piemonte, in sede di accertamento e controllo, non riscontri la necessità di esecuzione nel pubblico interesse.
2. L'onere di eventuale pagamento del corrispettivo è preliminarmente comunicato al soggetto interessato in sede di comunicazione di avvio del procedimento.

## **Art. 4 – Prestazioni e tariffe**

1. Le prestazioni a titolo oneroso e le relative tariffe sono individuate negli allegati sub 1) e sub 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Tariffario.
2. L'allegato sub 1) individua le prestazioni soggette a tariffe correlate ai costi sostenuti da Arpa Piemonte.
3. L'allegato sub 2) riporta le prestazioni soggette a tariffe determinate dalla normativa vigente:
  - Prestazioni relative all'IPPC/AIA (rif. D.M. 24.4.2008 e D.G.R. n. 85-10404 del 22.12.2008)
  - Prestazioni relative alle verifiche impiantistiche (rif. D.P.R. 22.10.2001, n. 462 e D.M. 1.12.2004, n. 329, D.P.R. 30.4.1999, n. 162; D.M. 23.11.2012)
  - Prestazioni relative all'igiene industriale (rif. D.G.R. n. 35-9943 del 14.7.2003, allegato A)
  - Prestazioni relative agli impianti radioelettrici (rif. DM 14.10.2016)
  - Prestazioni relative all'amianto (rif. D.G.R. n. 28-5326 del 10 luglio 2017)
4. Con successiva deliberazione della Giunta regionale potranno essere individuati gli ulteriori tributi, tariffe, diritti o oneri comunque denominati già previsti dalla normativa vigente a fronte delle attività istruttorie tecnico-scientifiche rese da Arpa Piemonte e posti a carico del privato nell'ambito di procedimenti amministrativi avviati su istanza del medesimo e finalizzati al rilascio di certificazioni, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, operando nell'occasione l'armonizzazione con le

prestazioni rese nell'ambito del medesimo procedimento dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie.

#### **Art. 5 – Prestazioni tabellari e prestazioni a vacanza**

1. Le prestazioni erogate da Arpa Piemonte a titolo oneroso sono classificate in:
  - prestazioni tabellari;
  - prestazioni a vacanza
2. Le prestazioni tabellari sono quelle che vengono erogate secondo procedure definite e che presentano una tariffa stabilita.
3. Le prestazioni a vacanza sono quelle in cui si seguono procedure che possono variare in funzione delle necessità contingenti e la cui remunerazione viene calcolata sulla base dell'impegno orario degli operatori Arpa Piemonte.
4. La tariffa delle prestazioni di cui al comma precedente viene determinata caso per caso, sulla base della tariffa oraria del personale, indicata alla sezione "*Voci comuni*" dell'allegato sub 1).
5. La frazione di ora è arrotondata all'ora successiva se la frazione è superiore a trenta minuti.
6. Al corrispettivo determinato sulla base del tariffario si applicano le maggiorazioni del 30% per prestazioni rese in orario notturno (20.00 – 8.00) e in giornate festive.
7. Per le attività svolte fuori dal territorio regionale, alle relative tariffe previste dal presente Tariffario verrà aggiunto l'importo per la copertura delle spese di trasferta sostenute e documentate.

#### **Art. 6 - Condizioni particolari**

1. Nel caso di convenzioni per prestazioni analitiche di laboratorio ripetitive il cui corrispettivo superi i 30.000,00 euro si applica una riduzione del 15% sulla parte eccedente.
2. Per le imprese e gli enti che hanno conseguito la registrazione ambientale EMAS si applica una riduzione del 20% sulle tariffe previste.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano in modo cumulativo e, in caso di concorrenza, si applica la riduzione più favorevole al committente.

#### **Art. 7 – Attività di sopralluogo**

1. La tariffa per la prestazione "*Sopralluogo*", indicata alla sezione "*Voci comuni*" è riferita ad un intervento realizzato nell'arco di una giornata ed è indipendente dal numero di operatori che partecipano al sopralluogo.

#### **Art. 8 - Attività di prelievo campioni**

1. La tariffa per la prestazione "*Prelievo campioni*" non è comprensiva della tariffa per il sopralluogo, indicata alla sezione "*Voci comuni*", che deve essere eventualmente sommata.
2. L'applicazione della tariffa prevista sarà intera per il primo campione eseguito mentre per ciascuno dei campioni successivi, qualora attuati contestualmente, sarà ridotta dell'80%.

#### **Art. 9 - Attività analitica**

1. All'interno dell'allegato sub 1) sono riportati set analitici predefiniti in riferimento a determinate matrici, ai quali viene applicata specifica tariffa complessiva.
2. Lo stesso allegato riporta nel dettaglio le tariffe definite per tutte le prove effettuate rispettivamente nei laboratori biologici e chimici e nei laboratori fisici di Arpa Piemonte, con riferimento agli specifici metodi di prova.
3. Qualora durante la prova venissero individuati altri componenti non richiesti, l'ampliamento dell'attività analitica verrà effettuato su esplicita richiesta del cliente.
4. La determinazione della tariffa relativa ad attività analitiche non specificatamente indicate nel presente Tariffario sarà stabilita ricorrendo al principio di analogia con prestazioni similari.

### **Art. 10 – Attività in regime d’urgenza**

1. Per le prestazioni definite urgenti dal richiedente ed accettate come tali dal Responsabile della Struttura competente ad erogarle è prevista una maggiorazione delle tariffe pari al 40%.
2. Gli esiti delle prestazioni urgenti saranno resi nei tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione dell’attività, preventivamente comunicati, e con una tolleranza non superiore alle 24 ore.

### **Art. 11 – Fatturazione dei corrispettivi**

1. In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, Arpa Piemonte provvederà ad emettere avvisi di pagamento o fatture.
2. Con successivo atto del Direttore Generale di Arpa Piemonte saranno individuate le tipologie di prestazione per le quali, in relazione alla loro natura e modalità di svolgimento, potrà essere richiesto, in tutto o anche solo in parte, il pagamento anticipato.
3. Gli importi indicati nel presente tariffario sono esposti al netto dell’Imposta sul valore aggiunto.
4. Le prestazioni del presente tariffario sono quindi da assoggettarsi ad IVA secondo le aliquote vigenti, salvo i casi previsti dal comma seguente.
5. In applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 sono fuori campo IVA quelle operazioni per le quali la normativa prevede che l’Agenzia sia chiamata a fornire una prestazione nell’esercizio di pubblici poteri e non intervenga, invece, nel rendere la medesima, in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

### **Art. 12 – Revisione ed aggiornamento**

1. La revisione periodica delle tariffe avviene con decreto del Direttore Generale di Arpa Piemonte, previa comunicazione alla Regione Piemonte, con cadenza non superiore a quattro anni.
2. Il Tariffario sarà aggiornato con atto del Direttore Generale di Arpa Piemonte ogni biennio sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
3. Il Direttore Generale di Arpa Piemonte recepirà altresì con proprio atto gli adeguamenti discendenti dagli aggiornamenti normativi per le tariffe riportate nell’allegato sub 2) ovvero dalla precisione normativa di nuove tariffe.
4. La ricognizione operata ai sensi del precedente art. 4 comma 4 del presente Tariffario sarà recepita con ulteriore atto del Direttore Generale e ne costituirà parte integrante.

### **Art. 13 – Entrata in vigore**

1. Il presente Tariffario entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.